

CITTÀ DI SPARANISE

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

INDICE GENERALE

- Art. 1 - Normativa di riferimento
- Art. 2 - Finalità e criteri generali
- Art. 3 - Organizzazione del servizio
- Art. 4 - Modalità di funzionamento del servizio e criteri di accesso
- Art. 5 - Modalità per l'erogazione del servizio
- Art. 6 - Tariffe e modalità di pagamento
- Art. 7 - Accompagnamento sui veicoli di Trasporto Scolastico
- Art. 8 - Comportamento durante il trasporto
- Art. 9 - Requisiti per l'esercizio dell'attività
- Art. 10 - Impedimenti soggettivi
- Art. 11 - Bando di concorso pubblico per titoli - contenuti
- Art. 12 - Autorizzazione specifica per il Trasporto Scolastico
- Art. 13 - Conducenti
- Art. 14 - Sanzioni
- Art. 15 - Sospensione dell'autorizzazione
- Art. 16 - Revoca dell'autorizzazione
- Art. 17 - Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 18 - Rinvio alle norme vigenti
- Art. 19 - Pubblicità del Regolamento
- Art. 20 - Entrata in vigore

Art. 1 - Normativa di riferimento

Le norme del presente Regolamento hanno come riferimenti normativi:

- a. Il Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
- b. Il D.P.R. 14 Gennaio 1972 n. 3;
- c. Il Decreto Ministeriale (Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con la Pubblica istruzione) 18/12/75;
- d. Il D.P.R. 24/7/1977 n. 616;
- e. La legge 21 gennaio 1992, n. 21;
- f. Il Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;
- g. Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- h. Il Decreto Ministeriale 2 febbraio 1996;
- i. Il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31 gennaio 1997;
- j. La circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione -Direzione Generale M.C.T.C. n. 23/97;
- k. Il Decreto legislativo 19 Novembre 1997 n. 422;
- l. Il Decreto Legislativo 22 settembre 1998 n. 345;
- m. Il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico sulle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- n. Il Decreto legislativo 22 dicembre 2000, nr. 395 in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatore e merci ed relativo Regolamento di attuazione Decreto 28 aprile 2005, nr. 161;
- o. La delibera di Giunta della Regione Campania n. 474 del 2 febbraio 2001;
- p. La delibera di Giunta della Regione Campania n. 841 del 23/2/2001;
- q. La delibera di Giunta Regionale n. 7123 del 21/12/2001;
- r. La legge regionale 28 marzo 2002 n. 3;
- s. La legge regionale n. 13 del 1 Agosto 2011, come modificata dalle Leggi Regionali 5 aprile 2016, n. 6 e 8 agosto 2016, n. 22;
- t. Il Decreto Dirigenziale dell'A.G.C. 14 trasporti e viabilità Regione Campania n. 117 del 2/9/2011.

Art. 2 - Finalità e criteri generali

1. Il Servizio di Trasporto Scolastico, che risponde al dettato della Legge Regionale n. 13 del 1 agosto 2011, recante "*Disposizioni legislative in materia di Trasporto Scolastico in Campania*", è istituito come intervento volto a concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio, facilitando l'accesso alla scuola di competenza da parte dell'utenza.
2. Il presente Regolamento disciplina il trasporto degli alunni residenti nel Comune di Sparanise che frequentano:
 - a) la scuola dell'infanzia;
 - b) la scuola primaria;
 - c) la scuola secondaria di 1° grado;

Art. 3 - Organizzazione del servizio

1. Il servizio di Trasporto Scolastico è quell'attività posta in essere da un imprenditore, il quale, mediante autoveicoli atti a trasportare fino a 16 persone/alunni, si obbliga a trasportare gli alunni di cui al precedente comma 2 dell'art. 2, dietro compenso versato dalla persona trasportata.
2. Si definisce Imprenditore la persona giuridica che:
 - a) sia associata in cooperativa di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, o in cooperativa di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - b) sia associata in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla Legge;
 - c) sia ditta individuale o società di persone o di capitale in conformità alla normativa vigente.
3. Per autoveicoli atti a trasportare fino a 16 persone/alunni, si intendono minibus e mini-scuolabus, e

autovetture rispondenti ai requisiti contenuti nel decreto ministeriale 31 gennaio 1997 (Nuove disposizioni in materia di Trasporto Scolastico), ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni e limitazioni contenute nel D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), nelle carte di circolazione relative ai veicoli e nell'autorizzazione per lo svolgimento del servizio, immatricolati in uso proprio o in uso terzi per il servizio di linea o di noleggio con conducente, muniti di contrassegno con la dicitura TRASPORTO SCOLASTICO da esporsi sulle due fiancate del veicolo e di contrassegno in metallo da applicarsi sulla targa del veicolo, recante la seguente indicazione:

- ✓ Nome del Comune nel quale espleta il servizio di Trasporto Scolastico e stemma comunale;
- ✓ Numero d'ordine progressivo;
- ✓ Dicitura in nero "TS".

Art. 4 - Modalità di funzionamento del servizio e criteri di accesso

1. Il servizio di Trasporto Scolastico non è previsto per gli alunni che non rappresentano la platea scolastica.
2. I percorsi si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico o, comunque, in situazioni non pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o dei mezzi di trasporto.
3. I punti di salita e di discesa cadranno in corrispondenza delle esistenti fermate del Trasporto Pubblico Locale.
4. Il soggetto autorizzato ad effettuare il servizio di Trasporto Scolastico è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento dell'ingresso nell'area scolastica con la presa in carico da parte dell'apposito personale dell'istituto scolastico e, nel percorso di ritorno, dal momento dell'uscita dall'edificio scolastico sino alla discesa dal mezzo, con la presa in carico da parte del genitore o di persona adulta delegata.
5. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 7, comma 6, la famiglia è tenuta ad accompagnare ed a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore nel tratto compreso tra l'abitazione e i punti di salita e di discesa.
6. In caso di assenza alla fermata del genitore o della persona adulta delegata si procederà con le modalità previste al successivo art. 7.

Art. 5 - Modalità per l'erogazione del servizio

1. L'ammissione al servizio deve essere richiesta da chi esercita la potestà genitoriale sull'alunno avente diritto direttamente all'Imprenditore, come definito al precedente art. 3 comma 2, autorizzato al servizio di Trasporto Scolastico.
2. La presentazione della domanda comporta da parte dei genitori l'integrale ed incondizionata accettazione del presente Regolamento.

Art. 6 - Tariffe e modalità di pagamento

1. Il Comune, laddove ritenga di gestire direttamente il servizio, stabilisce in Euro 20,00 (venti) la tariffa mensile individuale per il servizio di Trasporto Scolastico.
2. La predetta tariffa sarà confermata o modificata annualmente con apposita deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro la prima decade di settembre e, comunque, prima dell'inizio dell'anno scolastico.
3. Nessuna richiesta, in caso di mancato o ritardato pagamento ovvero di rimborso per interruzione del rapporto o del servizio, può essere rivolta al Comune che regola il servizio e l'entità della tariffa nell'ambito della potestà riconosciuta ed assegnata ai sensi della già citata L.R. 13/2011.
4. Nel caso in cui l'organizzatore del trasporto non sia il Comune, la determinazione del compenso da versare dalla persona trasportata al gestore del Trasporto Scolastico è determinata dalla concorrenza e dal mercato entro la misura massima di Euro 20,00 (venti) mensili.

Art. 7 - Accompagnamento sui veicoli di Trasporto Scolastico

1. È obbligatoria la presenza di un accompagnatore sui veicoli che trasportano bambini frequentanti la scuola dell'infanzia, nonché alunni portatori di handicap.

2. L'accompagnatore o l'autista, qualora non sia previsto il servizio di accompagnamento, svolge le seguenti funzioni:
 - a. cura le operazioni di salita e discesa dei bambini;
 - b. cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati;
 - c. sorveglia i bambini durante il percorso, garantendo che gli stessi siano sempre seduti.
3. L'accompagnatore o l'autista, qualora non sia previsto il servizio di accompagnamento, non riconsegnerà il bambino a persone diverse dai genitori o loro delegati individuati. Qualora alla fermata e orario previsti non siano presenti i genitori o altra persona delegata a ricevere il bambino, si proseguirà nel giro e il bambino verrà accompagnato al comando di Polizia Municipale, che si occuperà di rintracciare i genitori.
4. Nel caso in cui, in assenza dei genitori o loro delegati, il bambino sia condotto e sorvegliato presso il comando di Polizia Municipale, verrà redatto dal comando medesimo apposito verbale.
5. In caso di reiterazione, i genitori dovranno corrispondere al comune, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, una sanzione pari a 50,00 (cinquanta) euro, a prescindere dalla durata del ritardo. Il mancato pagamento della sanzione comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva. In caso di assenza dei genitori o altra persona delegata che si ripete per tre volte, l'Imprenditore dovrà segnalare l'inadempienza al servizio sociale comunale, che provvederà per quanto di competenza.
6. Gli alunni della scuola secondaria di 1° grado potranno essere lasciati alla fermata negli orari previsti, anche in assenza dei genitori o di altre persone delegate a riceverli, solo se gli esercenti la potestà genitoriale ne abbiano fatto espressa richiesta scritta.

Art. 8 - Comportamento durante il trasporto

1. Durante il trasporto, gli alunni devono mantenere un comportamento composto ed educato.
2. In particolare, seguendo i criteri di sicurezza impartiti dall'accompagnatore e/o dall'autista, dovranno:
 - a) prendere rapidamente posto e rimanere seduti;
 - b) posizionare lo zaino sulle ginocchia o a terra;
 - c) non disturbare i compagni di viaggio, l'accompagnatore e l'autista;
 - d) non portare sull'autobus oggetti pericolosi;
 - e) usare un linguaggio adeguato e non alzare il tono della voce;
 - f) non affacciarsi dal finestrino;
 - g) rimanere seduti fino all'arresto del veicolo, quindi prepararsi alla discesa;
 - h) non tenere comportamenti scorretti e/o ineducati e/o lesivi degli altri compagni;
 - i) mostrare rispetto degli arredi e delle attrezzature del mezzo pubblico.
3. In caso di mancato rispetto delle regole di comportamento, oltre al richiamo verbale dell'accompagnatore e/o dell'autista, l'Imprenditore segnalerà quanto accaduto ai genitori dell'alunno indisciplinato e all'istituzione scolastica. In relazione alla gravità dei comportamenti esibiti ed all'età degli alunni, l'Imprenditore, di concerto con le Istituzioni Scolastiche, può decidere la temporanea sospensione dalla fruizione del servizio da parte dell'alunno da un minimo di 3 fino ad un massimo di 30 giorni. Nessun rimborso è dovuto per il periodo di sospensione del servizio.
4. In caso di recidiva, l'alunno potrà essere sospeso dal servizio di trasporto per l'intero anno scolastico.
5. In caso di eventuali danni arrecati al mezzo, l'Imprenditore provvederà a richiederne il risarcimento agli esercenti la potestà genitoriale, previa quantificazione dei danni stessi.
6. Il Comune è fatto salvo da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento da parte dell'Imprenditore.

Art. 9 - Requisiti per l'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività è subordinato al rilascio di apposita speciale autorizzazione comunale di cui all'art. 4 della Legge Regionale 13/2011 a persona fisica o giuridica in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. l'iscrizione all'albo regionale dei gestori del servizio di Trasporto Scolastico;
 - b. la disponibilità di una rimessa all'interno del comune;

- c. numero di mezzi necessario per lo svolgimento del servizio di Trasporto Scolastico richiesto dal bando;
2. L'imprenditore deve dimostrare di possedere i requisiti di cui al comma 1 all'atto della richiesta di autorizzazione.
 3. L'autorizzazione è rilasciata dall'Amministrazione Comunale all'Imprenditore previo apposito bando di concorso pubblico per titoli.

Art. 10- Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o la titolarità dell'autorizzazione:
 - a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi dei seguenti atti normativi:
 - ✓ Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione) e successive modifiche;
 - ✓ D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche (antimafia);
 - ✓ 13 settembre 1982 n. 646 e successive modifiche (misure di prevenzione di carattere patrimoniale);
 - ✓ 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
 - c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 - d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda di partecipazione al bando, in provvedimenti di revoca o decadenza dell'autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
 - e) l'essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due (2) anni e salvi i casi di riabilitazione;
 - f) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o, comunque, in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima.

Art. 11 – Bando di concorso pubblico per titoli - contenuti

1. Il bando contiene obbligatoriamente:
 - a. Il numero delle autorizzazioni da attribuire;
 - b. l'elencazione dei titoli oggetto di valutazione per l'attribuzione dell'autorizzazione;
 - c. l'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d. gli eventuali titoli di preferenza per l'attribuzione dell'autorizzazione;
 - e. l'indicazione dei termini per la presentazione delle domande;
 - f. lo schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o disponibilità del veicolo.
2. Per la valutazione delle istanze pervenute sarà costituita apposita commissione composta da:
 - a. Dirigente del Settore competente al rilascio dell'autorizzazione in qualità di Presidente;
 - b. Dirigente del Settore cui afferisce il Servizio Scuole in qualità di Componente;
 - c. Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato – nel caso svolga già funzione di Presidente - in qualità di Componente;
 - d. Funzionario del Servizio di Polizia Amministrativa in qualità di Segretario.

Art. 12 - Autorizzazione specifica per il Trasporto Scolastico

1. Ad avvenuta valutazione delle istanze da parte della commissione - di cui al precedente comma 2 dell'art. 11 - verrà stilata apposita graduatoria trasmessa all'Ufficio comunale preposto che, verificata la completezza della documentazione presentata o successivamente acquisita anche d'Ufficio e l'insussistenza delle cause d'impedimento, procede alla pubblicazione della graduatoria e, trascorsi il termine di 30 (trenta) giorni, al rilascio delle autorizzazioni previste.
2. L'autorizzazione comunale, nella quale saranno annotati i veicoli necessari per lo svolgimento del servizio di Trasporto Scolastico, è unica ed è riferita in capo all'imprenditore come precedentemente indicato all'art. 3 comma 2.

Essa deve contenere i dati identificativi del veicolo con la specifica del numero massimo dei posti e l'indicazione della classificazione del veicolo stesso (scuolabus- miniscuolabus).

3. L'autorizzazione è rilasciata alla Ditta in relazione al veicolo di cui abbia la disponibilità a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà d'acquisto (leasing).
4. Detta autorizzazione va rinnovata annualmente con autodichiarazione di conferma dei requisiti relativi all'esercizio dell'attività.
5. L'autorizzazione può essere trasferita nei seguenti casi:
 - a. cessione regolamentata dell'azienda;
 - b. fusione o incorporazione di società;
 - c. trasferimento *mortis causa* a favore di uno dei figli dell'autorizzato appartenenti al nucleo familiare.

Art. 13 - Conducenti

1. I conducenti di veicoli adibiti a servizio di noleggio di autobus, il cui titolo è dimostrato da apposita documentazione, devono essere dipendenti, titolari, soci o collaboratori familiari di imprese, anche associate in consorzi, esercenti l'attività di N.C.C., nonché quant'altro disposto dalle normative vigenti per la guida di scuolabus.

Art. 14 – Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di legge, per tutte le violazioni al presente Regolamento si applica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 13 della legge 689 del 24 novembre 1981 e dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra € 51,60 e € 516,00.
2. Con deliberazione del Consiglio Comunale, detto importo potrà essere aggiornato ogni due anni, in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai registrata nei due anni precedenti.
3. Il titolare dell'autorizzazione, qualora incorra, durante l'esercizio dell'attività, in una sanzione prevista dal presente Regolamento è soggetto, alla diffida da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 15 - Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa dal Sindaco per un periodo di mesi 1 (uno), quando il titolare incorra nel provvedimento di diffida per più di una volta nell'arco dell'anno.
2. A seguito del provvedimento di sospensione della autorizzazione, il titolo abilitativo deve essere riconsegnato all'Ufficio comunale competente, che dispone il fermo del veicolo con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione, comunicandola all'Ufficio provinciale della MCTC.

Art. 16 - Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale per l'esercizio del servizio di trasporto locale, di cui all'art. 4 della L.R. n. 13/2011, può essere revocata:
 - a) quando l'intestatario non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
 - b) quando venga meno uno o più requisiti richiesti per l'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 13/2011;
 - c) quando venga accertato il mancato possesso, a seguito di provvedimento di ritiro o sospensione a scopo sanzionatorio o cautelare, della patente, o del certificato di abilitazione professionale, ovvero della carta di circolazione, nei confronti dell'intestatario se al momento dell'accertamento era alla guida dello scuolabus, ovvero nei confronti del conducente dipendente, socio o collaboratore familiare nell'espletamento delle sue mansioni;
 - d) quando l'intestatario di una autorizzazione per scuolabus utilizza l'autoveicolo immatricolato con detto titolo per servizi diversi dal Trasporto Scolastico o da attività anche extrascolastiche, salvo che siano autorizzate o richieste dalle competenti autorità (es. Provveditore agli studi) o rientrino in attività programmate dal Comune anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche (es. gite, attività

ricreative, culturali, sportive, etc.);

- e) quando lo scuolabus non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione o di decoro e qualora l'intestatario non provveda entro un termine, fissato caso per caso, al ripristino delle condizioni di efficienza o alla sostituzione dello scuolabus, il Settore competente provvede, previa diffida, alla sospensione dell'autorizzazione di cui all'art. 4 della L.R. n. 13/2011, per un periodo massimo di 30 giorni e, in caso di ulteriore inadempienza, alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 17 - Decadenza dell'autorizzazione

1. E' disposta la decadenza dell'autorizzazione, a titolo di sanzione, nei seguenti casi:
 - a) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 (novanta) giorni, salvo cause di forza maggiore debitamente documentate;
 - b) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio;
 - c) per morte del titolare dell'autorizzazione, quando gli eredi legittimi o i suoi legittimi sostituti non abbiano provveduto a regolarizzare il trasferimento e rinnovato ai sensi dell'art. 12 comma 4;
 - d) al secondo provvedimento di sospensione;
 - e) qualora il titolare dell'autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità;
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della M.C.T.C. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 18 - Rinvio alle normative vigenti

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 19 - Pubblicità del Regolamento

1. Il presente Regolamento sarà reso pubblico mediante pubblicazione all'albo, sul sito istituzionale e trasmesso alle Segreterie Amministrative degli Istituti Scolastici territoriali.

Art. 20 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore in conformità alle disposizioni vigenti.

